



ENTE PARCO DELL'ETNA  
-Nicolosi-

DELIBERAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO N 60

Predisposizione atti di competenza del Consiglio del Parco " Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie ex art. 20 del Dlgs 19 agosto 2016 n. 175- Ricognizione delle partecipazioni possedute ed individuazione delle partecipazioni oggetto di dismissione

L'anno duemiladiciannove il giorno tredici del mese di \_Novembre\_ alle ore 16,30\_ si è riunito il Comitato Esecutivo nelle persone dei Sigg

1. Salvatore Gabriele Ragusa	Commissario straordinario	X	
2. Rosario Napoli	Ispett. Forestale	X	
3. Salvatore Puglisi	Componente	X	

Assume la presidenza il Commissario Straordinario Ing. Salvatore Gabriele Ragusa

E' presente il Direttore Dott.Ing. Giuseppe Di Paola

E' Presente il Dott. Alfio Zappalà, dirigente dell'Ente cui restano affidate le funzioni di segretario verbalizzante

Il Commissario Straordinario, riconosciuta legale l'adunanza per la presenza della maggioranza dei componenti, dichiara aperta la seduta ed invita il Comitato a deliberare sull'argomento indicato in oggetto:

## IL COMITATO ESECUTIVO

Vista la l.r. 06.05.1981, n.98;

Vista la l.r. 09.08.1988, n.14;

Visto il DPRS 37/87 del 17.03.1987;

Vista la l.r. 03.10.1995, n.71;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Ente, approvato con Decreto Assessoriale n. 104/GAB del 12.4.2005;

Vista la deliberazione del Consiglio n. 12 del 4/04/2019 ad oggetto "Bilancio di previsione triennio 2019 – 2021";

Vista la nota dell'Assessorato Territorio e Ambiente – Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 4, prot. n. 28512 del 30/04/2019 con la quale il bilancio di previsione triennio 2019 – 2021 è reso esecutivo;

Vista la deliberazione del Comitato Esecutivo n. 19 del 13/05/2019 ad oggetto "Bilancio di previsione 2019 – 2021 approvazione bilancio finanziario gestionale";

Visto l'art. 24 del d:lgs n. 175/2016 che richiede la valutazione delle partecipazioni sulla base di quanto disposto dagli articoli 4,5 e 20 , comma 2, del medesimo decreto.

Visto l'art. 4 del suddetto Decreto che pone una regola di carattere generale ai commi 1 e 2 prevedendo alcune specifiche eccezioni

Considerato che a livello generale il suddetto art. 4 permette il mantenimento delle partecipazioni strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali purchè svolgano una delle attività di cui al comma secondo. I commi e,5,6,7,8 prevedono delle eccezioni a quanto disposto dai commi precedenti stabilendo i casi in cui le partecipazioni societarie sono sempre ammesse.

Atteso che l'obbligo di motivazione analitica per singola partecipazione societaria discende invece dall'art. 5 e deve attenersi all'attività effettivamente svolta dalla società ed al collegamento con le funzioni istituzionali dell'Ente.

Visto l'art. art. 20 comma secondo del suddetto Decreto che detta invece alcune condizioni che, se realizzate, impongono alla Pubblica Amministrazione di razionalizzare l'assetto delle proprie partecipazioni.

Considerato che mentre l'art. 4 non ammette deroghe diverse da quelle espressamente previste, i criteri dell'art. 20 non sono ne esaustivi ne tassativi.

Atteso che, di conseguenza, se la società partecipata non soddisfa i requisiti dell'art. 4, va alienata la partecipazione. Se, invece, la partecipazione societaria rientra nell'art. 4 si deve comunque verificare anche quanto previsto dall'art. 20 comma secondo.

Considerato che nel caso in cui ricorra una delle ipotesi dell'art. 20 comma secondo la P.A. ha tre scelte :

- Mantenere la partecipazione motivando adeguatamente la scelta;
- Alienare la partecipazione;
- Adottare una delle misure di cui all'art. 20 commi 1 e 2, ovvero:
  - Razionalizzazione;
  - Fusione;
  - Soppressione;
  - Messa in Liquidazione;
  - Cessione;

Visto l'allegato documento ricognitivo dell'assetto delle società partecipate al 31.12.2018

Considerato che, alla suddetta data, le **Società strettamente necessarie alle funzioni istituzionali ( come definite a suo tempo tali dal Consiglio del parco) erano soltanto :**

- Gal Etna, Società consortile a responsabilità limitata
- Gal Terre dell'Etna e dell'Alcantara, Società Consortile a responsabilità limitata;

**Considerato che il Parco dell'Etna ha già esercitato il diritto di recesso per le seguenti società :**

- Gal Valle Alcantara Società Consortile a.r.l. ;
- Med O.R.O. Società Consortile a.r.l.
- Distretto Taormina Etna ( già denominata Taormina Etna – società consortile a responsabilità limitata )

**Considerato che le seguenti società partecipate dal Parco dell'Etna sono Società poste in liquidazione, per le quali non possibile attivare procedure di razionalizzazione ( recesso)**

- Biosphera s.pa in liquidazione
- Gal Valle Etna società consortile a.r.l. in liquidazione;
- Taormina Etna – società consortile a responsabilità limitata in liquidazione

Considerato che alla data del 31.12.2018 era stata conclusa la procedura di liquidazione del Consorzio per lo sviluppo del turismo e golf in Sicilia, società consortile a.r.l.,;

Considerato che per quanto concerne le due società consortili che sono state ritenute dal Consiglio del Parco strettamente necessarie alle funzioni istituzionali del Parco non sussistono particolari problematiche trattandosi di società consortili operanti sul territorio con finalità di sviluppo del contesto territoriale, economico e sociale e che vedono, proprio per tali funzioni e finalità, la presenza di soci sia privati che pubblici ( ad esempio gli Enti Parco ed i Comuni)

Ritenuto che il ruolo di governance del territorio proprio dell'Ente Parco non può prescindere dalla presenza effettiva dell'Ente in quegli strumenti territoriali, quali i Gruppi di Azione Locali, operanti sul medesimo territorio e sui medesimi Comuni.

Considerato che le partecipazioni dell'Ente alle società suddette sono le seguenti :

- Gal Etna, Società consortile a responsabilità limitata : 2,77%
- Gal Terre dell'Etna e dell'Alcantara, Società Consortile a responsabilità limitata :3%

Atteso che non ricorrono i casi di sovrapposizione perchè i due GAL ricomprendono ambiti territoriali e Comuni diversi, entrambi ricadenti nell'ambito del territorio del Parco dell'Etna con la presenza quali soci, in entrambi i Gal , di Comuni del Parco , a seconda della rispettiva collocazione territoriale.

Considerato che Il Gal ( gruppo di Azione Locale) costituisce uno strumento di azione e programmazione sul territorio che coinvolge soggetti pubblici e soggetti privati costituendo uno strumento "STRATEGICO " per lo sviluppo del contesto territoriale, economico e sociale. Sotto tale profilo esso si presenta essenziale per l'attuazione delle finalità dell'Ente Parco dell'Etna in un contesto complessivo e sinergico di sviluppo armonico e rispettoso delle esigenze di conservazione tutela del territorio che sono le finalità precipue dell'Ente parco. Tale considerazione, più volte ribadita in sede di Consiglio del Parco, prescinde dalla mera valutazione del fatturato medio della Società consortile le cui finalità non sono riconducibili al fatturato o ad altre condizioni di mercato, ma più specificatamente, alla gestione ed attuazione di iniziative e gestione di finanziamenti sul territorio e per il territorio.

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

#### DELIBERA

Proporre al Consiglio del Parco di

- approvare l'allegato atto ricognitivo delle partecipazioni societarie dell'Ente Parco dell'Etna al 31.12.2018;
- dare atto che dalla ricognizione effettuata risulta che, alla data del 31.12.2018, le società cui l'Ente continua a partecipare , per la particolare rilevanza strategica e la stretta connessione con l'attuazione delle finalità proprie dell'Ente, sono unicamente due :  
Gal Etna, Società consortile a responsabilità limitata  
Gal Terre dell'Etna e dell'Alcantara, Società Consortile a responsabilità limitata;
- dare atto che le società per le quali L'Ente ha già, alla data del 31 dicembre 2018 assunto e formalmente notificato il proprio recesso sono le seguenti
- Gal Valle Alcantara Società Consortile a.r.l. ;
- Med O.R.O. Società Consortile a.r.l.
- Distretto Taormina Etna
- dare atto che alla data del 31.12.2018 le società già poste in liquidazione sono le seguenti  
Biosphera s.pa in liquidazione  
Gal Valle Etna società consortile a.r.l. in liquidazione;  
Sviluppo Taormina Etna srl, in Liquidazione

- Dare atto che alla data del 31.12.2018 era stata conclusa la procedura di liquidazione del Consorzio per lo sviluppo del turismo e golf in Sicilia, società consortile a.r.l.;

Trasmettere l'esito della ricognizione con le modalità di cui all' articolo 17 del D.L. n. 90/2014 convertito con modificazioni dalla legge 114/2014 per la rilevazione unificata annuale degli organismi partecipati da pubbliche amministrazioni in particolare attraverso l'applicativo "Partecipazioni" del Portale del Dipartimento del Tesoro, alle cui informazioni ha accesso anche la Corte di Conti in virtù di protocollo di intesa del 25 maggio 2016;

IL SEGRETARIO

IL DIRETTORE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Alfio Zappalà

Ing. Giuseppe Di Paola

Ing. Salvatore Gabriele Ragusa

---

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata presso la Sede dell'Ente Parco dell'Etna il giorno \_\_\_\_\_ per la durata di quindici giorni e che contro la stessa non sono stati prodotti opposizioni o reclami.

Nicolosi,

IL DIRIGENTE

---

---

